



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 32  
DEL 18.12.2014

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento dell'ufficio di segreteria comunale.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì 18 del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Straordinaria, Seduta pubblica e di prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
BALOSSINI LIVIA  
ROSSI SILVIO  
MARCHESI SUSANNA  
DE BELLIS ANGELO  
DELLERA VALENTINA  
CACCIA MARIO  
SALSA CLAUDIO  
ANGIONI ALDO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	0

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione nuova convenzione per lo svolgimento dell'ufficio di segreteria comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 10.11.2014 i Comuni di Granozzo con Monticello, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Ghislarengo, Rovasenda e Sillavengo nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, hanno stipulato una apposita convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, con conseguente ripartizione dei costi, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Visto il decreto prefettizio n. 196 del 10.11.2014 di presa d'atto della convenzione suindicata, che ha dispiegato i propri effetti giuridici dal 11.11.2014 a seguito di accettazione e presa di servizio in pari data da parte del segretario titolare.

Visto l'art. 8 della suddetta convenzione, il quale stabilisce che la stessa avrà durata fino al 30 settembre 2016 e che potrà essere risolta in un periodo antecedente alla scadenza per concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali e di cui dare notizia alla ex Agenzia dei segretari tramite il comune capo convenzione.

Dato atto che il Comune di Cameri, con nota del 5.12.2014 n. 18166 prot. ha dichiarato il suo interesse ad aderire alla convenzione suindicata al fine di avvalersi dell'opera professionale del segretario titolare della convenzione stessa.

Considerato che l'adesione del Comune di Cameri alla convenzione in essere comporta evidenti vantaggi per i comuni convenzionati in quanto produce una notevole riduzione di spesa rispetto a quella attualmente sostenuta.

Dato atto che con precedente deliberazione in data odierna il Consiglio comunale ha pertanto deliberato di risolvere consensualmente, ai sensi dell'art. 8 comma 2 lett. c), la convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, stipulata in data 10.11.2012 tra i Comuni di Granozzo con Monticello, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese, Ghislarengo, Rovasenda e Sillavengo.

Ravvisata la necessità di procedere alla definizione di una nuova convenzione tra i Comuni di Cameri, Granozzo con Monticello, Sillavengo, Ghislarengo, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Rovasenda al fine di garantire il servizio di segreteria e di ripartire adeguatamente la spesa tra i comuni in modo da non incidere eccessivamente sui bilanci dei singoli comuni per lo svolgimento del suddetto servizio.

Dato atto:

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la

durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

- Che il Consiglio di Amministrazione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29/07/1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di Segreteria Comunale;
- Che con deliberazione n. 135 del 25/5/2000 e n. 164 del 27/7/2000 ha espresso alcune linee di indirizzo in merito alla costituzione delle Convenzioni medesime;
- Che con deliberazione n. 113 del 2/5/2001 è stata fornita una interpretazione autentica della precisata delibera n. 150 del 1999;
- Che con deliberazione n. 270 del 6/9/2001 ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alla natura del provvedimento dell'Agenda nel caso di riclassificazione, a seguito dell'avvenuto convenzionamento;
- Che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 in data 12.04.2005 sono stati stabiliti nuovi ed ulteriori criteri per disciplinare la costituzione delle convenzioni di segreteria;
- Che l'Agenda Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali è stata recentemente soppressa e che, ai sensi dell'art. 7 comma 31-quinques del D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 31 luglio 2010 n. 122 è stato stabilito che" al fine di garantire la continuità delle attività di interesse pubblico già facenti capo all'Agenda, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione, l'attività già svolta dalla predetta Agenda continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici a tal fine utilizzati.

Visto il testo della convenzione per l'ufficio di segreteria che si compone di n. 10 articoli e ritenuto meritevole di approvazione.

Dato atto che quattro comuni sottoscrittori della nuova convenzione costituivano sede convenzionata di segreteria appena sciolta con il decreto prefettizio precedentemente citato, mentre i rimanenti due comuni sono privi di segretario titolare.

Dato atto che i comuni sottoscrittori della nuova convenzione di segreteria intendono procedere alla copertura della sede di segreteria, individuando in proposito segretario titolare della segreteria l'attuale unico segretario comunale titolare di sede di segreteria tra i comuni sottoscrittori.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Caccia, Salsa, Angioni) espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

Di approvare lo schema di convenzione per l'ufficio di segreteria comunale tra i Comuni di Cameri, Granozzo con Monticello, Sillavengo, Ghislarengo, Casaleggio Novara, Castellazzo Novarese e Rovasenda, che si compone di n. 10 articoli e che si allega al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale.

Di demandare al Sindaco la sottoscrizione della convenzione nel testo approvato con il presente atto.

Di trasmettere al Comune capo convenzione la presente deliberazione per gli adempimenti conseguenti, necessari per il perfezionamento della presente convenzione.

Di prendere atto dello scioglimento della precedente convenzione per lo svolgimento dell'ufficio di segreteria comunale.

Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, con voti favorevoli 7 e contrari 3 (Caccia, Salsa, Angioni), immediatamente eseguibile.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 32 del 18.12.2014 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

( X ) favorevole

( ) sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Brera dott. Gianfranco -



---

\*\*\*\*\*

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 24/12/2014 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 24/12/2014

IL MESSO  
F.to Pedalino Maria

